



COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia

Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono: 030 2184000

Codice fiscale e Partita IVA: 00350520177

www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: protocollo@comune.concesio.brescia.it

SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI - PATRIMONIO

PIANO DI LOCALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA (EVC) PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

***- Schema Disciplinare tipo
per la gestione del servizio di ricarica -***

DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

....., con sede legale in Via, –, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di, Codice Fiscale e partita iva numero, nella persona di, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità “**Società**”) – da una parte –

e

Comune di Concesio con sede legale in Piazza Paolo VI, 1 codice fiscale 00350520177 in questo atto rappresentato da in qualità di domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (di seguito per brevità “**Comune**”) – dall’ altra parte – di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.

PREMESSO CHE

- a) Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- e) Il Decreto legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l’obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche.
- f) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico;

- g) Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- h) La **Società** ricopre il ruolo di E-Mobility Provider (EMP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "EVC") per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- i) In qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;
- j) In qualità di CPO è gestore e proprietario delle EVC curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi.
- k) Tutti gli EVC installati e gestiti dalla **Società** sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il **Comune** e la **Società** si conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare.

Art. 2 - OGGETTO.

Con il presente Disciplinare, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di EVC compreso tra un minimo di 1 ed un massimo di 4 da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti tra quelle individuate nell'elenco Allegato B a cui aggiungerne eventualmente altre da definire congiuntamente in una fase successiva.

Le aree di installazione e il numero di EVC definitive si intenderanno individuate e concordate tra le Parti in seguito ad invio da parte della **Società** al **Comune** dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte del dipartimento competente del Comune.

Art. 4 - CARATTERISTICHE EVC.

Le Infrastrutture di Ricarica installate dalla **Società** saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di

termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.

La **Società** si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- individuare congiuntamente al **Comune**, nell'ambito delle aree indicate nell'Allegato B, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- progettare le "Aree dedicate", composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata alla **Società**;
- provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà della **Società**;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Disciplinare;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Disciplinare;
- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale, che sarà realizzata entro la data di attivazione dell'infrastruttura;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC compreso il Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP);
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal **Comune** laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti;

Il **Comune** si impegna a:

- individuare, congiuntamente con la **Società**, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, la collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica EVC da parte della **Società** nell'ambito di quelle indicate sub Allegato B;
- mettere a disposizione le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo degli EVC per veicoli elettrici per la durata del presente Disciplinare;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa alla **Società** medesima con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- autorizzare la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici nei due stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato per tutta la durata del presente Disciplinare;
- consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria

per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.

Art. 6 - DURATA.

Il presente Disciplinare d'Intesa avrà durata di anni 8 a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con semplice comunicazione scritta.

Art. 7 - NON ESCLUSIVITA'.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Disciplinare d'intesa con terzi o con altri Enti Pubblici.

Art. 8 - RISERVATEZZA.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Disciplinare, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Disciplinare.

Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE.

Il **Comune** riconosce e prende atto la **Società** è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del know-how e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto dalla **Società**.

Art. 10 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del **Comune**, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Disciplinare dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. Il Disciplinare, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Il **Comune** acconsente sin d'ora a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte della **Società** in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa **Società**.

Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 Il comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per la **Società**

PEC:

Per il **Comune**:

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Concesio, data

per la **Società**

.....

per il **Comune**

.....